



COMUNE DI VANZAGO
(Provincia di Milano)

Assessorato Ambiente

in collaborazione con

GESEM
Gestione Servizi Municipali
Nord Milano

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI E COMPETENZE	3
Articolo 1 - Campo di applicazione	3
Articolo 2 - Forme di gestione	3
Articolo 3 - Classificazione dei rifiuti	3
Articolo 4 - Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani	5
Articolo 5 - Criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	5
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA	6
CAPITOLO 1 - LA RACCOLTA DEI RIFIUTI	6
Articolo 6 – Norme di indirizzo	6
Articolo 7 – Caratteristiche generali del servizio di raccolta	7
Articolo 8 – Gestione degli Imballaggi	8
CAPITOLO 2 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	10
Articolo 9 – Caratteristiche generali	10
CAPITOLO 3 – OBBLIGHI E DIVIETI	11
Articolo 10 – Obblighi	11
Articolo 11 – Divieti	13
TITOLO III – NORME SANZIONATORIE E FINALI	13
Articolo 12 - Vigilanza dei servizi	13
Articolo 13 - Sanzioni e relativo procedimento	14
Articolo 14 - Riferimento alla legge	14
Articolo 15 - Entrata in vigore	14
Allegato 1 - RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI	15

TITOLO I - PRINCIPI E COMPETENZE

Articolo 1 - Campo di applicazione

Il presente Regolamento, che disciplina la gestione dei rifiuti urbani sotto il profilo tecnico ed igienico – sanitario, è redatto nel rispetto delle vigenti normative in materia di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani, ed in particolare delle disposizioni del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Le operazioni di gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all'osservanza dei principi contenuti nella Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. .

Articolo 2 - Forme di gestione

Le attività di raccolta e smaltimento previste nel presente Regolamento vengono esplicate dal Comune in forma diretta, o mediante affidamento ad impresa specializzata e debitamente autorizzata, o con una delle altre forme previste dal CAPO V del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in ottemperanza dell'art. 113 dello stesso D.lgs.

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento delle materie raccolte, il Comune, anche tramite eventuali imprese affidatarie del servizio, stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatorii istituiti ai sensi del D.lgs. 152/2006 (cfr. Parte Quarta - Titolo II, articoli 217 e seguenti) e con le Associazioni di categoria specializzate.

Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate direttamente con il Comune.

Articolo 3 - Classificazione dei rifiuti

Ai sensi dell' art. 184 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. i rifiuti sono classificati:

- a) secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
- b) secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono "**rifiuti urbani**":

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono **“rifiuti speciali”**:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali , ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Sono **“rifiuti pericolosi”**:

- a) i rifiuti che presentano una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte IV del D.lgs. n.152/2006.

Ai sensi dell’art. 184 bis del T.U.A. deve essere considerata **“sottoprodotto”** e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Sulla base delle condizioni previste al comma precedente, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Per le restanti definizioni si rimanda a quanto previsto dall’art. 183 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 4 - Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani

In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs. 152/2006, dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, sono assimilati agli urbani unicamente i rifiuti aventi le caratteristiche quali-quantitative definite all'**Allegato n. 1**.

I rifiuti speciali di cui all'art. 184 del D.lgs.152/2006, non assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere trattati e smaltiti in autonomia dai produttori.

Sono assimilati agli urbani i rifiuti sanitari ai sensi del D.P.R. n.254/2003.

Sono altresì assimilati agli urbani i rifiuti provenienti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori e mense, purché siano rispettati i criteri di cui al successivo art. 5.

Articolo 5 - Criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza arrecare gravi scompensi organizzativi e funzionali al servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri:

- a) devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dalle convenzioni stipulate fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio;
- b) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto gestore e previste dalle convenzioni di servizio;
- c) devono risultare prodotti in misura ed in quantità tali da risultare compatibili con la capacità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani come disciplinato, sia per gli aspetti organizzativi che per quelli economico-finanziari, dal contratto di servizio stipulato con il gestore del servizio e dal piano finanziario per la tariffa approvato dal Consiglio Comunale.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

CAPITOLO 1 - LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Articolo 6 – Norme di indirizzo

Le raccolte differenziate sono effettuate in attuazione di quanto previsto dagli artt. 198 e 204 del D.lgs. 152/2006, fatti salvi i necessari adeguamenti alle caratteristiche precipue del territorio comunale, per quanto concerne le modalità di conferimento e smaltimento.

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di cernita e raggruppamento, di trasporto, di recupero, di trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il riciclaggio o la messa in sicurezza dei medesimi), nonché di ammasso e smaltimento (inteso come attività di stoccaggio, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo, di incenerimento), di pulizia e spazzamento, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa:

- frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali vetro, plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui riutilizzo si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali;
- sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica: fanno parte di questa seconda categoria le pile scariche e batterie esauste, gli accumulatori al piombo, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva, gli oli minerali usati.

I produttori di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti pericolosi hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.

L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute nel D.lgs. 152/2006 e nelle disposizioni regionali e provinciali in materia.

In caso di istituzione da parte del Comune del servizio di smaltimento di rifiuti speciali non assimilati gli utenti possono accedere al servizio medesimo sottoscrivendo apposite convenzioni - di cui all'art. 188 comma 2 lett. c) del D.lgs. 152/2006.

Il Comune promuoverà, se del caso, di concerto con l'eventuale gestore dei servizi e/o altri Enti o Associazioni operanti nel settore ecologico sul territorio, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché provvederà ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali e/o energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente e delle Associazioni di volontariato.

Per quanto attiene alla gestione dei rifiuti non soggetti a raccolta "porta a porta" e/o stradale, quali ad esempio:

- RAEE (comparti R1, R2, R3, R4 ed R5);
- Rifiuti inerti;
- Rifiuti Urbani Pericolosi;
- Rifiuti Ingombranti;
- Materiali ferrosi;
- Legno;
- Rifiuti biodegradabili;

si rimanda alle norme contenute nell'apposito Regolamento di Gestione della Piattaforma Ecologica Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Articolo 7 – Caratteristiche generali del servizio di raccolta

Il servizio di raccolta è garantito su tutto il territorio comunale comprendendo:

- le strade e piazze classificate comunali;
- le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- le strade private soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti di sorta;
- le aree a verde pubblico.

Per quanto attiene alle specifiche tecniche e alle frequenze minime dei servizi di raccolta differenziata ("porta a porta" e raccolte stradali di pile, farmaci ed altre eventuali tipologie di rifiuti) si rimanda a quanto dettagliatamente esposto nel Capitolato d'Appalto che disciplina i Servizi di Igiene Urbana.

Il Comune può variare le modalità anzidette in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino, o di modifiche tecniche e/o operative del servizio stesso.

In caso di unità abitative superiori alle quattro unità o attività commerciali, artigianali, industriali o di servizio i rifiuti potranno essere conferiti mediante l'utilizzo di cassonetti realizzati secondo le norme e con attacchi DIN 30700 e UNI 9260.

Nel caso di pluri - utenze poste all'interno di grandi cortili o di aree private - a servizio di grandi condomini o complessi residenziali e/o industriali - che permettano il transito di autoveicoli e quindi di mezzi satellite del servizio raccolta, il servizio potrà essere svolto tramite apposita convenzione stipulata con il gestore del servizio.

La frazione vegetale proveniente dalla manutenzione di aree a verde privato ed i rifiuti ingombranti sono raccolti secondo le seguenti modalità:

- a) conferimento diretto da parte del produttore presso la Piattaforma Ecologica Comunale secondo le modalità previste dal “Regolamento di Gestione della Piattaforma Ecologica”;
- b) raccolta domiciliare tramite “servizio a chiamata” (dal 1° settembre 2015 servizio a pagamento con esclusione degli utenti con età superiore a 65 anni o portatori di disabilità certificate).

I rifiuti raccolti su tutto il territorio comunale devono essere accompagnati da un documento di identificazione (FIR e/o Scheda SISTRI) dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

Articolo 8 – Gestione degli Imballaggi

Definizioni ai sensi dell'art. 218 del T.U.A. :

- a) **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

Ai sensi dell'art. 221 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., gli utilizzatori, ossia i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni (art. 218 lett. s), sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato.

Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio unicamente nei limiti stabiliti nell' Allegato 1 al presente Regolamento.

Fatto salvo quanto sopra esposto, sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:

- a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;
- c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;
- d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, del T.U.A., è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

Eventuali imballaggi secondari non restituiti all' utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, nei limiti previsti dall'Allegato 1.

CAPITOLO 2 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 9 – Caratteristiche generali

Per rifiuti urbani esterni si intendono:

- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico.

Sono comprese le seguenti operazioni principali:

- a) spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico;
- b) svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti;
- c) eventuali altri servizi definiti dal Comune.

Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento è definito dal Comune in sede di affidamento dei Servizi di igiene urbana.

Il servizio interessa le seguenti superfici:

- strade e piazze classificate comunali;
- strade vicinali classificate di uso pubblico;
- tratti urbani di strade statali e provinciali;
- strade private soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti di sorta;
- aree comunali a verde.

La pulizia e la rimozione di una significativa quantità di rifiuto vegetale (foglie, ramaglie, rampicanti, ecc.) prodotto da essenze arboree locate in proprietà privata e sconfinanti in suolo pubblico è a carico del proprietario delle stesse.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma precedente verranno applicate le sanzioni previste all'art. 13 del presente Regolamento.

La frequenza e le modalità di erogazione dei servizi di spazzamento vengono stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto che disciplina i Servizi di igiene urbana in relazione alla necessità dell'utenza ed alle tecniche adottate per ogni singola zona del territorio comunale.

Per quanto concerne le aree adibite a pubblico mercato, il servizio di spazzamento e pulizia viene effettuato alla fine di ogni giornata di vendita, secondo orari e modalità stabiliti dal Comune e dal gestore del servizio.

CAPITOLO 3 – OBBLIGHI E DIVIETI

Articolo 10 – Obblighi

Competono ai produttori dei rifiuti urbani **le attività di conferimento al servizio di raccolta**, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ecologici addetti ai servizi.

Gli utenti sono in particolare tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) **i contenitori dei rifiuti (cassonetti, bidoncini o sacchi) devono essere tenuti all'interno dell'area privata** del produttore e devono essere esposti solo in concomitanza del ritiro, fatte salve eventuali situazioni di carattere straordinario, debitamente autorizzate dal Comune, dettate da impedimenti logistico/operativi;
- b) **le aree private utilizzate per il deposito** dei contenitori devono essere **mantenute pulite** a cura e spese dei proprietari;
- c) sacchi e/o contenitori devono essere **esposti dagli utenti sul marciapiede o sul bordo stradale prospiciente l'abitazione, in corrispondenza dell'accesso** a servizio dello stabile o del proprio numero civico, ove possibile, ovvero nell'area pubblica più vicina accessibile ai mezzi di raccolta e che minimizzi l'intralcio alla circolazione;
- d) i rifiuti devono essere esposti **non prima delle ore 20.00** del giorno precedente a quello stabilito per la raccolta e **non dopo le ore 6.00** del giorno stabilito per la raccolta. A seguito delle operazioni di vuotatura da parte degli operatori del servizio raccolta rifiuti, gli utenti devono ritirare i contenitori il più presto possibile e comunque entro le ore 18.00 del giorno di raccolta;
- e) in caso di **conferimenti non consoni per contenuto alle specifiche indicate**, contrassegnati tramite appositi adesivi e/o volantini, l'utente deve provvedere al ritiro degli stessi nelle tempistiche specificate al punto d), per esporli nuovamente in modo conforme al seguente giorno di raccolta previsto dal calendario ordinario;
- f) per quanto riguarda le **singole tipologie di raccolta** gli utenti devono attenersi alle seguenti disposizioni:

Frazioni Organica RSU:

- il rifiuto conferito direttamente dall'utenza in appositi sacchetti in materiale biodegradabile, deve essere successivamente raccolto nei contenitori di capacità variabile forniti dal Comune.

Frazione Indifferenziata RSU:

- i rifiuti urbani interni appartenenti alla frazione residua “da smaltire” devono essere conferiti direttamente dall’utenza in sacchi a perdere trasparenti o semitrasparenti di colore “neutro”. Il sacco deve essere sommariamente controllabile dall’esterno e pertanto i rifiuti devono essere prioritariamente introdotti sfusi. È tuttavia consentito l’utilizzo di buste trasparenti;
- nei condomini e nelle abitazioni plurifamiliari, ove previsto, i sacchi devono essere successivamente conferiti negli appositi cassonetti.

Carta/Cartone e tetrapak:

- la carta, il cartone e gli imballaggi in tetrapak devono essere conferiti negli appositi contenitori di capacità variabile forniti dal Comune;
- i cartoni (una volta piegati) ed eventuali pacchi di riviste possono essere conferiti al di fuori del contenitore solo se opportunamente impilati e legati tra loro.

Imballaggi in plastica:

- gli imballaggi in plastica devono essere conferiti direttamente dall’utenza in sacchi a perdere trasparenti o semitrasparenti di colore “giallo”;
- nei condomini e nelle abitazioni plurifamiliari, ove previsto, i sacchi devono essere conferiti negli appositi cassonetti.

Vetro, alluminio e banda stagnata:

- il vetro, l’alluminio e la banda stagnata sino al 31 agosto 2015 dovranno essere conferiti nelle apposite campane stradali;
- a partire dall’1 settembre 2015 il vetro dovrà essere conferito negli appositi contenitori di capacità variabile forniti dal Comune, mentre l’alluminio e la banda stagnata dovranno essere conferiti nel sacco "giallo" della plastica;
- per i bar ed i ristoranti è prevista la distribuzione di appositi contenitori per la raccolta del vetro.

Deiezioni canine

- debbono essere immediatamente raccolte attraverso l’utilizzo di appositi sacchetti e conferiti nei cestini portarifiuti stradali o in appositi raccoglitori nel caso in cui il Comune provveda alla loro installazione sul territorio. Ogni cittadino che si trovi a spostarsi su suolo pubblico con il proprio cane, deve essere in possesso del sacchetto per la raccolta delle deiezioni. La mancanza di tale strumento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’ordinanza comunale n. 1355 del 27 marzo 2012.

Articolo 11 – Divieti

Ai sensi e agli effetti del presente Regolamento, è vietato:

- a) gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, fontanili, canali e fossi;
- b) ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta, salvo che da parte del personale autorizzato;
- c) il conferimento nei cestini stradali di:
 - ceneri non completamente spente;
 - rifiuti acuminati o taglienti o comunque con caratteristiche tali da poter causare lesioni agli operatori e/o altri utenti;
 - rifiuti di provenienza domestica conferibili nell'ordinario circuito di raccolta domiciliare;
 - rifiuti ingombranti, compreso il loro abbandono a fianco degli stessi;
 - rifiuti pericolosi.

TITOLO III – NORME SANZIONATORIE E FINALI

Articolo 12 - Vigilanza dei servizi

Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale è affidato agli uffici competenti del Comune.

Le attività di vigilanza, controllo e ispettive, nonché l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento, spettano alla Polizia Locale e/o a soggetti espressamente legittimati dal Comune ai sensi della normativa vigente.

Per il controllo dello smaltimento dei rifiuti e per l'attività di controllo e vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate si rimanda a quanto disposto dall' art. 104 2° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n°616 e dell'art. 197 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 13 - Sanzioni e relativo procedimento

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo VI, capo 1 del D.lgs. 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni, per le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei responsabili delle violazioni, come previsto dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Di seguito sono riportate le sanzioni previste dal presente regolamento.

VIOLAZIONI	SANZIONI
Esposizione permanente di rifiuti su area pubblica (art. 10 comma A)	Da € 25,00 ad € 500,00
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10 comma C	Da € 25,00 ad € 500,00
Esposizione dei rifiuti e/o dei contenitori in orari o giorni diversi da quelli stabiliti dal regolamento (art. 10 comma D)	Da € 25,00 ad € 500,00
Mancato ricollocamento all'interno di area privata di rifiuti non conformi, opportunamente contrassegnati (art. 10 comma E)	Da € 25,00 ad € 500,00
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10 comma F	Da € 25,00 ad € 500,00
Conferimento di rifiuti pericolosi, rifiuti speciali e/o non assimilati nei sacchi o contenitori per le raccolte differenziate (art. 6)	Da € 25,00 ad € 500,00
Abbandono di rifiuti, anche se in forma differenziata, su suolo pubblico o in prossimità della Piattaforma Ecologica (art. 11 comma A e comma C/IV)	Da € 25,00 ad € 500,00
Cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta (art. 11 comma B)	Da € 25,00 ad € 500,00
Mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 comma C/I-III	Da € 25,00 ad € 500,00
Conferimento di rifiuti non correttamente differenziati (art. 6)	Da € 25,00 ad € 500,00
Mancata rimozione del rifiuto vegetale prodotto da essenze arboree locate in proprietà privata e sconfinanti su suolo pubblico (art. 9)	Da € 25,00 ad € 500,00
Ogni altra violazione al regolamento	Da € 25,00 ad € 500,00

Articolo 14 - Riferimento alla legge

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., della legislazione in materia di rifiuti urbani e delle norme igienico-sanitarie, emanate dalla U.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione Lombardia.

Articolo 15 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'espletamento delle procedure previste dallo statuto del Comune.

Allegato 1 - RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Si considerano qualitativamente e quantitativamente assimilati i rifiuti che abbiano una composizione analoga o simile a quella dei rifiuti urbani o che siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati:

TIPOLOGIA	CONFERIBILIT A'	PIATTAFORMA ECOLOGICA		QUANTITA' MAX PORTA A PORTA
		QUANTITA' MAX/ANNO	QUANTITA' MAX/GIORNO	
Carta e Cartone	SI	Nessun limite (1)	Nessun limite (1)	Nessun limite (2)
Vetro, alluminio e banda stagnata (6)	SI	Nessun limite (1)	Nessun limite (1)	Dall'1/9/2015 nessun limite (2)
Imballaggi in plastica	SI	Nessun limite (1)	Nessun limite (1)	Nessun limite (2)
Frazione Organica - umido	SI	Non presente	Non presente	Nessun limite (2)
Rifiuti non pericolosi provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari, come previsto nei punti a) e b) dell'art. 184 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.	SI	Non presente	Non presente	Nessun limite (2)
Rifiuti Ingombranti	SI	5 mc	1 mc	Secondo i limiti del servizio a chiamata (a pagamento)
Legno	SI	10 mc	2 mc	Non presente
Frazione biodegradabile verde	SI	20 mc	2 mc	Secondo i limiti del servizio a chiamata (a pagamento)
Metallo	SI	Nessun limite (1)	Nessun limite (1)	Non presente
Inerti	SI (4)	1000 Lt	100 Lt	Non presente
RAEE (R1, R2, R3, R4)	SI (3)	Nessun limite (1)	Nessun limite (1)	Non presente
Tubi fluorescenti (R5)	SI (3)	Nessun limite (1)	Nessun limite (1)	Non presente
Oli esausti da cucina	SI (4)	60 Lt	10 Lt	Non presente
Oli minerali esausti	SI (4)	20 Lt	10 Lt	Non presente
Batterie per auto e accumulatori	SI (4)	5 pezzi	3 pezzi	Non presente
Pile (5)	SI (4)	50 pezzi	20 pezzi	Non presente
Vernici, inchiostri e adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	SI (4)	10 pezzi	5 pezzi	Non presente
Gas in contenitori a pressione	SI (4)	20 pezzi	5 pezzi	Non presente
Cartucce e toner	SI (4)	20 pezzi	5 pezzi	Non presente
Medicinali scaduti e inutilizzati (5)	SI (4)	50 pezzi	20 pezzi	Non presente
Cartongesso	SI (4)	5 mq	1 mq	Non presente
Stracci, vestiti, scarpe e borse (5)	SI (4)	Non presente	Non presente	Non presente

(1) Compatibilmente con le capacità ricettive della Piattaforma Ecologica

(2) Compatibilmente con le possibilità di svolgimento e completamento dei servizi ordinari

(3) Conferibile solo da installatore/distributore convenzionato con la Piattaforma RAEE

(4) Conferibile solo da utenze domestiche

(5) Conferibili negli appositi contenitori stradali

(6) Sino al 30 agosto 2015 da conferire nelle apposite campane stradali

Non possono essere conferiti al pubblico servizio i rifiuti classificabili come scarto di produzione e/o lavorazione.

Nel caso in cui la determinazione qualitativa da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs. 152/2006, provochi modifiche alle tipologie di rifiuti sopra riportate, si farà riferimento alla nuova determinazione.